



CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Sede legale: 29122 Piacenza – strada Val Nure, 3 – tel. 0523 464811 – fax 0523 464800 – C.F. 91096830335

info@cspiaccenza.it – www.cspiaccenza.it

e-mail certificata: cspiaccenza@pec.it

TITOLO DEL PROGRAMMA:

REGOLAMENTO UE N. 1305 DEL 13-12-2013 PROGRAMMA SVILUPPO RURALE PSR 2014-2020

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.02 - Investimenti in infrastrutture irrigue

PROGETTO ESECUTIVO

LOCALIZZAZIONE: Comune di BORGONOVO V.T. – Provincia di Piacenza

Regione Emilia Romagna

TITOLO PROGETTO:

CUP: **G42E17000020006**

REALIZZAZIONE DI INVASO AD USO IRRIGUO PRESSO LOC. FABBIANO DI BORGONOVO V.T. NEL DISTRETTO IRRIGUO TIDONE (PC)

CODICE PROGETTO:
2017-PSRR-01

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

TITOLO ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

DOCUMENTO:
SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

REDATTO DA: Ufficio tecnico
Consorzio di Bonifica di Piacenza

CODICE ELABORATO

SCALA:

DATA:

LIVELLO PROGET:

DOC:

PROGR:

TAV:

REV:

PE

M

1

0

0

-

30-4-2019

D

C

B

A

Corte UE 26/9/2019

18 – 5 – 2020

5 – 9 – 2019

Revisione:

Descrizione:

Redatto:

Data:

Verificato:

Data:

Approvato:

Data:

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Strada Val Nure, 3 – 29122 Piacenza – tel. 0523 464811 – fax 0523 464800

Codice Fiscale 91096830335

= * = * =

REP n. _____

Programma: **REGOLAMENTO UE N. 1305 DEL 13-12-2013 -**

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE PSR 2014-2020.

MISURA: **4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.**

SOTTOMISURA: **4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura,
compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia
e risorse idriche.**

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: **4.3.02 - Investimenti in infrastrutture
irrigue.**

= * = * =

Progetto: **REALIZZAZIONE DI INVASO AD USO IRRIGUO**

Distretto irriguo: **Val Tidone (PC)**

Localizzazione: **Fabbiano – Comune di: Borgonovo Val Tidone**

Provincia di: **Piacenza** – Regione Emilia – Romagna

CUP: G42E17000020006 – CIG: _____

= * = * =

Contratto d'appalto

Importo totale dei lavori a corpo€ 1.169.816,91

Oneri relativi alla sicurezza:€ 66.369,98

Importo a base di gara:€ 1.236.186,89

= * = * =

Premesso che

- il progetto esecutivo dell'opera è stato:

- verificato in data _____ e validato con Verbale del Responsabile del procedimento in data _____;
- approvato con deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. __ del _____;

- la determina a contrarre è stata assunta con deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. __ del _____;

- la gara d'appalto è stata esperita in data _____ a seguito di _____;

- l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa _____ per l'importo netto dei lavori pari ad € _____ oltre € _____ per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso è stata dichiarata con deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. __ del _____;

- l'Impresa _____, ha preso conoscenza dello stato dei luoghi ove verranno eseguiti i lavori nonché delle condizioni particolari e generali del contratto, avendo compiuto il sopralluogo in data _____, verificando:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei

lavori;

= * = * =

Tutto ciò premesso le parti sotto indicate stipulano il presente contratto di appalto:

Articolo 1 - Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra:

Consorzio di Bonifica di Piacenza (cod.fisc. 91096830335), nella persona del Presidente, p.a. Fausto Zermani, nato a Piacenza il 23/9/1968, residente a Piacenza in Corso Vittorio Emanuele II n. 163, c.f.: ZRM FST 68P23 G535I, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in forza dei poteri che gli derivano dallo Statuto dell'Ente in nome, e per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce (d'ora in poi Amministrazione appaltante) e _____, con sede in _____ nella persona del legale rappresentante _____ (d'ora in poi Appaltatore).

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Appaltatore dichiara di designare

a) il sig. _____, nato a _____, residente a _____, C.F. _____ quale rappresentante dell'Appaltatore nei rapporti con l'Amministrazione appaltante;

b) il sig. _____ quale tecnico incaricato di assumere la Direzione del cantiere.

3. E' facoltà dell'Appaltatore sostituire le persone indicate al comma precedente, e tale sostituzione sarà efficace nei rapporti con l'Amministrazione appaltante solo dopo che sia stata ad essa comunicata con garanzia di ricevuta.

4. Ai fini del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in _____.

5. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di tale domicilio.

6. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Amministrazione appaltante dichiara di designare:

a) _____ quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

b) _____ quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

c) _____ quale Direttore dei Lavori (DL);

d) _____ quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'invaso a uso irriguo presso la località _____ in Comune di _____ (PC), nello schema irriguo _____, schema censito nel database nazionale SIGRIAN.

L'appalto è costituito dalle seguenti lavorazioni:

- opere generali di allestimento cantiere e tracciamenti;
- rete di adduzione costituita da:
 - manufatto di derivazione realizzato con struttura gettata in cls armato e con elementi prefabbricati in C.A., paratoia in acciaio, attuatore elettrico;
 - tubazione di adduzione in PVC PN 6 DN 500 di sviluppo pari a 425,30 m;

- invaso irriguo di capacità d'invaso pari a 100.900 m³, costituito da:
 - opere strutturali in terra per bacino di accumulo;
 - opere strutturali in terra per rilevato arginale;
 - opere di impermeabilizzazione costituite da strato TNT, telo impermeabile EDPM, rete anti nutria;
 - manufatto di carico composto da pozzetto prefabbricato in C.A., valvola di tenuta, misuratore di portata, tubazione in PVC PN 6 DN 500 posta nel rilevato arginale e annegata in bauletto di c.l.s. con sezione 100 x 100 cm;
 - manufatto di scarico composto da pozzetto prefabbricato in C.A., valvola di tenuta, misuratore di portata, tubazione in PVC PN 6 DN 500 posta nel rilevato arginale e annegata in bauletto di c.l.s. con sezione 100 x 100 cm;
 - manufatto di carico di superficie realizzato con soglia in massi annegati nel c.l.s. posta alla quota di massima regolazione dell'invaso, completa di canale sfioratore in massi e c.l.s. lungo la scarpata arginale;
 - opere elettriche composte da impianto generale di messa a terra, quadro elettrico generale, linee di cablaggio per connessione quadro generale – punti di consegna, punti di consegna per alimentazione attuatori elettrici di regolazione opere elettromeccaniche (paratoie), corpi illuminanti, misuratori di portata, TLC, video sorveglianza;
 - sistema anti intrusione composto da recinzione esterna, cancello, impianto di video sorveglianza, segnaletica generale;

- piste di servizio carrabili e pedonali;
- rete di distribuzione costituita da:
 - tubazione di restituzione in PVC PN 6 DN 500, di sviluppo pari a 300,60 m.

2. L'appalto è a corpo e si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nei piani di sicurezza (PSC e POS), nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo le regole dell'arte nonché in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, ammonta a:

€ _____ (_____ / _____);

così determinato:

€ _____ (_____ / _____)

importo dei lavori al netto del ribasso di _____ %;

€ 66.369,98 (sessantaseimilatrecentosessantanove/98)

importo per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.

2. I prezzi unitari delle singole lavorazioni nonché le quantità indicate nell'offerta a prezzi unitari presentata in sede di gara, non hanno valenza contrattuale salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 4, e si intendono fissi ed invariabili.

3. Non sono ammesse revisioni dei prezzi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e non verranno riconosciuti ulteriori compensi oltre al prezzo contrattuale, quale che sia la causa di tale richiesta.

Articolo 4 - Consegna dei lavori

1. La Direzione Lavori, previa disposizione del RUP, comunicherà con congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori; consegna che dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

2. La Direzione Lavori procederà alla consegna dei lavori dopo aver accertato che non sussistano impedimenti all'immediata esecuzione dei lavori, mediante redazione del Verbale di Consegna che, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, fisserà la data da cui decorrerà utilmente il termine per il completamento dei lavori.

3. All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore consegnerà al Direttore dei Lavori:

- a) il programma di esecuzione delle lavorazioni;
- b) copia delle denunce di inizio lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici e alla Cassa edile;
- c) la dichiarazione relativa a quali sono i contratti collettivi di lavoro applicati ai lavoratori impiegati nel cantiere;
- d) la dichiarazione di accettazione del/dei PSC e di quanto in esso/i contenuto.

4. In caso di ritardata consegna dei lavori per causa imputabile all'Amministrazione appaltante troverà applicazione l'art. 5, comma 4, del DM

7 marzo 2018 n. 49.

Articolo 5 - Termini per l'esecuzione dei lavori - penali

1. Il termine per dare compiutamente eseguito a regola d'arte l'intero appalto è fissato in **440 (quattrocentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del Verbale di consegna.

2. I termini indicati nel comma precedente sono comprensivi delle eventuali giornate nelle quali non può essere regolarmente svolta l'attività lavorativa a causa di avversità atmosferiche, ferie o altre cause non imputabili all'Amministrazione appaltante.

3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione dei cantieri e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al loro funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle lavorazioni, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nei documenti contrattuali;

f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari e/o altri incaricati;

g) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) gli eventuali provvedimenti disposti dagli organi di vigilanza e/o dall'Autorità giudiziaria.

4. Il mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. L'importo massimo della penale ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 27/2019, resta fissato nel 10% dell'importo contrattuale.

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente, si applicherà anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data del Verbale di consegna;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

6. La penale di cui al comma 4 è applicata:

– nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), all'importo dei lavori ancora da eseguire;

– nel caso di cui al comma 5, lettera c), all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

7. Le penali di cui ai commi precedenti vengono trattenute sulla prima

liquidazione successiva.

8. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato i ritardi nell'andamento dei lavori e che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità.

9. L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione appaltante.

Articolo 6 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. La Direzione Lavori e/o il Responsabile del procedimento possono sospendere i lavori ogni qualvolta gli stessi abbiano a interferire con le attività istituzionali dell'Ente. Non possono essere considerate giusta causa di sospensione dei lavori i ritardi imputabili ad altre Imprese esecutrici o fornitrici di materiali se tali ritardi non siano stati tempestivamente segnalati per iscritto alla Direzione Lavori.

2. La sospensione dei lavori potrà essere disposta dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore della sicurezza e/o dal RUP nei casi e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere, delle attrezzature e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

4. Qualora la DL, il CSE o il RUP dispongano sospensioni parziali o totali per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto ad un risarcimento calcolato sulla base dei criteri indicati al comma 2 dell'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. In questo caso anche il termine contrattuale verrà differito di un numero di giorni derivante dal conteggio di cui al comma 3 dell'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018

n. 49.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da minimizzare l'impatto nei confronti della viabilità nelle aree, pubbliche e private, interessate dai lavori.

2. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32, comma 4, del D.P.R.207/2010 ed al D.M. 19/4/2000, n. 145 nella parte in cui non è stato abrogato dall'articolo 358 del D.P.R.207/2010, nonché:

a) il tracciamento dell'area di cantiere, conformemente ai disegni e/o indicazioni della D.L.;

b) il taglio della vegetazione, l'estirpazione di ceppaie, arbusti e siepi nelle aree interessate dai lavori. Il taglio di piante potrà essere effettuato solo a seguito di specifica autorizzazione della D.L.;

c) la realizzazione delle strade di accesso e dei collegamenti interni ed esterni, la pulizia e la manutenzione dei medesimi; la collocazione, ove necessaria, di ponticelli, camminamenti, (anche a mensola) scalette di adeguata portata e sicurezza;

d) la pulizia delle vie di accesso al cantiere, ogni qual volta sia necessario e/o quando richiesto dalla Direzione Lavori;

e) la movimentazione sia manuale sia con mezzi meccanici dai magazzini di fornitura al cantiere e nell'ambito del cantiere, delle apparecchiature, dei macchinari e dei materiali di qualunque dimensione e peso che necessitino di mezzi meccanici per essere posti in opera;

f) il rapido smaltimento di terre, rocce da scavo, detriti e/o materiali di qualsiasi genere, tipo e provenienza presso le discariche autorizzate;

- la predisposizione di n. 3 esemplari del cartello di cantiere con dimensioni minime di almeno 100x200 cm e con il contenuto indicato dall'Amministrazione appaltante;

g) lo svolgimento delle lavorazioni senza arrecare pregiudizio o disturbo alle proprietà confinanti e/o alle reti dei sotto servizi esistenti, nonché nel rispetto delle eventuali prescrizioni delle autorità pubbliche, agenzie, gestori dei servizi a rete (ad esempio VV.FF., Ausl, Aziende distributrici di acqua, gas, telefonia, ...);

h) l'acquisizione di eventuali permessi licenze, concessioni, autorizzazioni nonché le relative imposte e tasse, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc.;

i) la presentazione, prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo, coerente con il cronoprogramma allegato al PSC, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori;

j) il rispetto dei termini di confine con le proprietà di terzi e dei vincoli derivanti dagli accordi di cessione bonaria e/o di espropriazione che l'Amministrazione appaltante abbia assunto con i proprietari dei terreni interessati dall'intervento;

k) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali;

- l) la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, degli strumenti topografici e di quelli informatici, completi di software, per l'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;
- m) l'esecuzione di ogni prova di laboratorio che sia ordinata dalla Direzione dei lavori o dal Collaudatore sulle lavorazioni eseguite o in corso di esecuzione;
- n) il ricevimento, a richiesta dell'Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni;
- o) la manutenzione gratuita delle opere eseguite per il tempo compreso tra la data del certificato di ultimazione dei lavori di ciascun intervento e la data di approvazione esplicita o tacita del certificato di collaudo provvisorio di tutti gli interventi;
- p) quant'altro previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'Amministrazione appaltante

E' a carico dell'Amministrazione appaltante ogni adempimento finalizzato a conseguire, mediante cessione volontaria o procedimento espropriativo, la proprietà o la servitù di passaggio nei terreni di proprietà di terzi interessati dagli interventi oggetto del presente contratto. In sede di consegna dei lavori, la Direzione Lavori fornirà all'Appaltatore le informazioni specifiche relative sia alle aree oggetto di espropriazione e/o servitù di passaggio sia agli eventuali contratti preliminari e/o definitivi già stipulati.

Articolo 9 - Ordine dei lavori

1. I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'ordine stabilito nel programma dei lavori presentato dall'Appaltatore in sede di consegna dei lavori che dovrà comunque essere coerente con quanto previsto dal cronoprogramma lavori. Tale programma dei lavori verrà dettagliato con cadenza mensile con un programma operativo redatto con il sistema PERT o lineare, un elenco dei mezzi e delle attrezzature che utilizzerà in ciascun cantiere e del personale impiegato con le relative qualifiche.

2. Il programma dei lavori potrà essere modificato di comune accordo tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore. Ogni modifica del programma dei lavori comporterà il riesame e l'eventuale aggiornamento del PSC e/o del POS e dovrà essere formalizzato e registrato nel giornale dei lavori con la Direzione dei Lavori (DL) e con il Coordinatore della sicurezza (CSE).

3. La DL ed il CSE potranno ordinare le modificazioni ai programmi dei lavori e al POS finalizzate a garantire il rispetto dei patti contrattuali e delle norme di sicurezza.

4. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di chiedere la consegna di una campionatura completa, con le relative schede tecniche, dei componenti, materiali e accessori necessari all'esecuzione dei lavori prima che questi vengano posti in opera. Tale campionatura può essere conservata dalla Direzione lavori, in contenitore appositamente sigillato, fino al collaudo.

5. Il Direttore Lavori ha la facoltà di fare eseguire prima della posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, presso laboratori specializzati e/o la casa costruttrice, le necessarie prove per assicurarsi che questi siano della migliore qualità ed abbiano i requisiti voluti per l'impiego. L'Appaltatore dovrà reintegrare i campioni che in conseguenza dell'effettuazione delle prove

andassero distrutti.

6. La Direzione lavori avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti ai campioni o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati.

Articolo 10 - Variazioni al progetto e al corrispettivo, modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

1. L'Appaltatore non può apportare alcuna variazione all'esecuzione dei lavori che non sia stata preventivamente ordinata dalla Direzione dei Lavori.

L'esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del CSE, previo aggiornamento del programma di esecuzione delle lavorazioni, del POS e, ove necessario, del PSC.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di varianti migliorative al progetto.

3. Qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero essere pubblicate nuove regole tecniche applicabili alle opere in corso di esecuzione, si procederà al loro recepimento dando corso, se necessario alla redazione del verbale dei nuovi prezzi.

4. Qualora ricorrano le condizioni per disporre varianti, la determinazione del maggior compenso riconosciuto all'Appaltatore è effettuata prendendo come base i prezzi unitari offerti in sede di gara. Per i prezzi mancanti si procede alla loro determinazione, desumendoli dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi dei nuovi prezzi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione

dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP. Tali nuovi prezzi saranno ricondotti a quelli unitari offerti in sede di gara mediante applicazione del ribasso percentuale offerto in tale sede.

5. Le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 8 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

Articolo 11 - Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori verranno contabilizzati mediante l'emissione dei SAL da parte del DL a cadenza trimestrale secondo l'importo delle lavorazioni effettivamente eseguite. In ogni SAL verranno contabilizzati i lavori registrati nel libretto delle misure secondo l'avanzamento esecutivo degli stessi e per voci disaggregate appartenenti ai rispettivi "gruppi di categorie omogenee" che compongono l'appalto a corpo, delle quali se ne allibererà la quota parte eseguita espressa in misura percentuale rispetto all'importo a corpo del contratto d'appalto.

La Tabella A in calce al presente Atto reca i gruppi di categorie omogenee che compongono l'appalto a corpo, i loro importi e le relative aliquote percentuali rispetto al totale, desunte dal computo metrico estimativo dell'opera. Detta Tabella verrà compilata sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara.

2. Ai fini dell'emissione dei SAL, i materiali giacenti nei cantieri e non montati non verranno contabilizzati. Le lavorazioni eseguite in eccesso, per quantità e qualità rispetto a quanto necessario, non verranno contabilizzate.

3. Gli oneri della sicurezza verranno riconosciuti in ciascun SAL in misura proporzionale all'importo dei lavori effettivamente eseguiti.

4. I lavori verranno contabilizzati a corpo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di compiere misurazioni sulle effettive quantità di lavorazioni eseguite, al solo fine di determinare se l'Appaltatore abbia o meno raggiunto il valore minimo per l'emissione del SAL. Le quantità misurate, ancorché moltiplicate per i prezzi unitari offerti in sede di gara, non costituiscono né la contabilità dei lavori a corpo né vincolo contrattuale.

La contabilizzazione verrà effettuata nelle forme previste dagli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 7-3-2018, n. 49 del MIT.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto

1. All'Appaltatore è riconosciuta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale complessivo ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione appaltante. L'Appaltante decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali per ritardi al medesimo imputabili.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. Sono allegati a ciascun Stato di Avanzamento dei Lavori necessari ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP:

- il DURC dell'Appaltatore e delle Imprese subappaltatrici;

- l'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;
- le fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'Appaltatore ai subappaltatori fino alla data di emissione del SAL, con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.;
- la documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;
- un adeguato numero di fotografie, recanti data e ora di scatto, dimostrative delle principali lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL.

3. Le rate di acconto verranno pagate all'Appaltatore entro 30 giorni dalla emissione del Certificato di pagamento previa regolare fattura. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dal D.Lgs. 9/10/2002, n.231, mediante accredito sul pagamento immediatamente successivo.

4. Sui pagamenti in acconto è operata una ritenuta pari allo 0,50% dell'importo a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tali ritenute verranno liquidate in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione appaltante del Certificato di collaudo e previo rilascio del DURC.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del

subcontraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante tratterrà dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa edile.

6. I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'Appaltatore.

7. All'Appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dalla legge 21/2/1991, n.52 e s.m.i. e dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136.

8. Ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e s.m.i. si applica lo split payment in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Appaltatore, a cui verrà erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA. La fattura dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 23/1/2015, con l'annotazione "scissione dei pagamenti" nonché i relativi CUP e CIG.

Articolo 13 - Ultimazione dei lavori – premio di accelerazione

1. L'Appaltatore comunica mediante PEC alla Direzione Lavori, e per conoscenza al RUP, la conclusione dei lavori.

2. I lavori non si considereranno conclusi fintanto che:

- a) i materiali derivanti da scavi e/o demolizioni siano presenti in cantiere e/o
- b) l'allestimento dei cantieri non sia stato completamente rimosso.

3. Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni di cui ai commi precedenti e, previo accertamento in contraddittorio con l'Appaltatore, il

Direttore dei Lavori redigerà il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP che ne rilascerà all'Appaltatore copia conforme all'originale. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DM 49/2018 si prevede la possibilità che nel certificato di ultimazione dei lavori venga assegnato all'Appaltatore un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Qualora il certificato di ultimazione dei lavori attesti che i lavori sono stati ultimati prima della scadenza del termine contrattuale di 440 gg., all'appaltatore è riconosciuto il premio di accelerazione che verrà liquidato unitamente alla rata di saldo. Il premio di accelerazione è pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno di anticipazione, fino al limite massimo di complessivi € 15.000,00 (quindicimila euro).

4. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il Responsabile del procedimento darà comunicazione al Sindaco del Comune di Borgonovo Val Tidone per pubblicare un avviso contenente l'invito, per coloro i quali vantano crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro il termine ivi indicato, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione; il Responsabile del procedimento inviterà l'Appaltatore a soddisfare i crediti e quindi rimetterà al collaudatore la relativa documentazione completa del proprio parere in merito.

5. Il conto finale verrà redatto dal DL entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori secondo quanto previsto e disposto dall'art. 14, commi 1, lett. e) e 5, del DM 49/2018.

Articolo 14 – Collaudo dell’opera

1. Si procede al collaudo in corso d’opera di tutte le lavorazioni.

2. Il collaudatore in corso d’opera provvede anche al collaudo statico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 – Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008).

3. Collaudo dell’opera

Il certificato di collaudo provvisorio sarà emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dell’intervento e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, ancorché l’atto formale di approvazione non venga assunto entro due mesi da tale termine.

4. Difformità e vizi dell’opera

L’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, ancorché le difformità e i vizi non siano stati denunciati al momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera relativi agli interventi presi in consegna anticipata, qualora le difformità o i vizi siano riconducibili ad un difetto di costruzione ancorché manifestatosi successivamente alla presa in consegna.

Articolo 15 - Pagamento del saldo finale

1. La liquidazione del saldo finale avverrà dopo che le lavorazioni di tutti gli interventi saranno ultimate ed è subordinata all’acquisizione:

- dell’elenco dei subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, con l’indicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto;

- delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'Appaltatore ai subappaltatori e ai cottimisti con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.;
- della documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;
- del DURC dell'Appaltatore e delle Imprese subappaltatrici.

2. In mancanza delle condizioni di cui al comma precedente, l'Appaltatore rimane comunque obbligato nei confronti dall'Amministrazione appaltante e gli eventuali danni subiti dalla medesima verranno compensati in sede di liquidazione finale.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

4. La rata di saldo verrà pagata all'Appaltatore entro 30 giorni dall'emissione del conto finale. In caso di ritardato pagamento verranno riconosciuti gli interessi nella misura definita dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, mediante accredito sul pagamento.

5. All'Appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dalla legge 21/2/1991, n.52 e s.m.i. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136.

Articolo 16 – Garanzia definitiva e coperture assicurative

1. L'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ha costituito la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____, in data _____, emessa in forma digitale a _____ il _____.

2. Qualora durante il corso dei lavori la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti dell'Appaltatore per i lavori eseguiti. Se durante l'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie varianti in aumento la garanzia verrà aumentata in misura proporzionale al valore delle varianti in aumento. In caso di varianti in diminuzione non si darà corso ad alcun adeguamento in diminuzione della cauzione definitiva.

3. L'Appaltatore in data _____ ha stipulato con _____ la polizza assicurativa n. _____, ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione appaltante, per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori che copra i danni:

a) subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti;

b) subiti da terzi, incluso il personale della stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dell'organo di collaudo autorizzati ad accedere al cantiere per ragioni di servizio.

4. Il capitale assicurato della polizza di cui al comma 3 deve essere complessivamente almeno pari all'importo contrattuale, senza scoperto né

franchigie, ed almeno pari a:

- € 1.100.000,00 per i danni di cui alla lettera a) del comma 3 (corrispondente all'importo del contratto stesso - articolo 103, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016);
- € 1.000.000,00 per demolizioni e sgomberi;
- € 500.000,00 per i danni di cui alla lettera b) del comma 3.

5. La garanzia di cui al comma 3 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque dopo 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia copre anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. L'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante la quietanza di pagamento della polizza qualora il premio sia regolato a scadenza annuale o infra annuale.

Articolo 17 - Risoluzione anticipata del contratto

1. L'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni, nell'eventualità di:

- a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il presente contratto;
- b) reati accertati e/o di revoca dell'attestato di qualificazione, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- c) irregolare o illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
- d) mancata costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative;
- e) frode nell'esecuzione dei lavori, inclusa la fornitura di materiali non rispondenti alle specifiche tecniche di contratto;

- f) inadempimento alle disposizioni del DL e del CSE;
- g) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
- h) ritardo dell'Appaltatore che abbia comportato l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- i) violazione del divieto di cessione del contratto;
- l) nei casi previsti dall'articolo 108 D.Lgs. 50/2016.

2. Il contratto è automaticamente risolto nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato dei danni subiti dall'Amministrazione a causa dello scioglimento del contratto.

4. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Amministrazione appaltante, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l'Amministrazione stessa o persone da questa incaricate. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'Amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 18 - Personale

1. L'Appaltatore impiega, per lo svolgimento dei lavori, personale in numero e con qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare svolgimento dei lavori. Inoltre è tenuto a mettere a disposizione idonea manodopera, strumenti di misura, apparecchi e tutti gli apprestamenti che si rendessero

necessari per eseguire le prove preliminari e i collaudi.

2. L'Appaltatore comunica al RUP, al DL e al CSE l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze sanitarie ed antincendio.

3. L'Appaltatore, relativamente al personale presente nel cantiere è tenuto:

a) ad applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia di Piacenza in cui si eseguono i lavori;

b) al rispetto di tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi con le modalità previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.;

c) all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68;

d) ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori da parte del personale impiegato;

e) a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza, del DL e/o del personale dell'Amministrazione appaltante;

f) a controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano identificabili secondo quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 20, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008.

5. L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore e il personale impiegato nel cantiere.

Articolo 19 - Subappalto e subcontratti

1. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e

successive modificazioni, dalle disposizioni del D.Lgs.81/2008, nonché dalle sentenze della Corte UE 26/9/2019 C 63/18 e 27/11/2019 C 402/18.

2. Ciascun subappaltatore potrà entrare nel cantiere solo dopo l'eventuale acquisizione della documentazione antimafia, l'adozione del provvedimento di autorizzazione e l'accettazione del POS del subappaltatore da parte del CSE.

3. In mancanza delle condizioni indicate nel comma precedente, il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima l'Amministrazione appaltante a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 L. 646/1982 e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

4. La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'Appaltatore né di altre Imprese autorizzate ad entrare in cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente. La presenza in cantiere di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. n. 276/2003 non è considerata sintomatica di un subappalto non autorizzato solo se l'Appaltatore ha preventivamente trasmesso all'Amministrazione appaltante l'accordo di distacco firmato anche dall'Impresa distaccante con l'indicazione del nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori distaccati e della durata del distacco.

5. Il DL vigilerà sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad informare tempestivamente e comunque entro le 24 ore il RUP per le comunicazioni alle Autorità competenti e per gli eventuali provvedimenti a carico dell'Appaltatore.

6. I pagamenti ai subappaltatori sono regolati dall'art. 105, comma 13, del

D.Lgs. n. 50/2016.

7. L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, al fine di consentire di verificare che nei suddetti subcontratti sia inserita la clausola di cui all'articolo 3, comma 9 L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.

8. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante di quanto eseguito dai subappaltatori e dai subcontraenti e solleva la medesima da qualunque pretesa di questi.

Articolo 20 - Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro e/o dalle vigenti disposizioni legislative e/o dal PSC e/o dal POS.

2. L'esecuzione dei lavori non prevede interferenze lavorative in luoghi di lavoro dell'Amministrazione appaltante; a causa di ciò non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Qualora, per cause sopravvenute, dovesse crearsi una situazione di interferenza lavorativa in luoghi di lavoro dell'Amministrazione appaltante, quest'ultimo e l'Appaltatore collaboreranno, per quanto di rispettiva competenza, per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, senza per questo poter pretendere alcun compenso aggiuntivo e/o rimborso spese.

3. L'Appaltatore provvederà a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo il POS opportunamente aggiornato ogni qualvolta la successione

temporale delle lavorazioni venga modificata rispetto al cronoprogramma contrattuale e/o al programma esecutivo dei lavori formulato dall'Appaltatore.

4. Solo dopo che il CSE avrà esplicitamente accettato il POS (redatto secondo quanto stabilito dall'allegato XV, punto 3 del D.Lgs 81/2008) e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il PSC, l'Appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte. Il CSE si esprime entro 5 giorni; decorso tale termine ogni richiesta o proposta si intende respinta.

5. La mancata consegna del POS comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159 del medesimo D.Lgs.

6. In caso di mancata approvazione del POS da parte del CSE, l'Appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il POS non sia stato accettato dal CSE.

Articolo 21 - Presa in consegna anticipata

1. Dopo che il Direttore dei Lavori avrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori e dopo che il collaudatore avrà compiuto tutte le verifiche e prove ritenute necessarie ai fini della collaudabilità dell'opera, l'Amministrazione appaltante potrà prendere in consegna le opere eseguite e metterle in esercizio.

2. La presa in consegna ha validità dal giorno in cui viene sottoscritto, in contraddittorio con l'Appaltatore, il relativo verbale.

3. Dalla data del verbale di cui al comma precedente, l'Amministrazione appaltante è responsabile per danneggiamenti alle opere riconducibili a difetto di utilizzazione o cause di forza maggiore; l'Appaltatore resta

responsabile dei vizi e difetti di costruzione, ancorché non evidenziati nelle visite di collaudo che hanno preceduto la presa in consegna anticipata.

Articolo 22 - Obblighi di tracciabilità

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/8/2010, n.136 e s.m.i.

2. Ai fini dell'adempimento alle disposizioni degli articoli 3 e 6 L. 13/8/2010, n.136 e s.m.i. l'Appaltatore dichiara di utilizzare nel presente contratto i seguenti conti dedicati:

_____, conto corrente n. _____ IBAN _____; su tale conto

sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale
------	---------	----------------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

Banca _____, agenzia _____ via _____ città, conto corrente n. _____ IBAN _____; su tale conto sono

delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale
------	---------	----------------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il CUP è G42E17000020006 e il CIG è _____.

Articolo 23 - Controversie

1. Qualora si renda necessario attivare la procedura dell'accordo bonario, l'Amministrazione appaltante valuterà l'opportunità di nominare un esperto scelto in una rosa di candidati forniti dalla Camera arbitrale.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello di Piacenza.

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto

- gli elaborati progettuali grafici e descrittivi, posti a base di gara
- il capitolato speciale d'appalto;
- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il piano operativo (POS);
- il programma di esecuzione delle lavorazioni;
- la lista delle categorie di lavoro e forniture offerta dall'Appaltatore in sede di gara;
- la cauzione definitiva;
- la polizza assicurativa;
- il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi e il cronoprogramma allegati al progetto;
- "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" sottoscritta dall'appaltatore;

fanno inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente

ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.

La succitata documentazione, sottoscritta in originale dall'Appaltatore, resta depositata presso la sede dell'Amministrazione appaltante e non viene

allegata al presente atto del quale tuttavia, costituisce parte integrante e sostanziale con espressa dichiarazione dell'Appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 25 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, le tasse e le imposte, nonché quelle per la pubblicazione del Bando, ad esclusione dell'IVA, sono a carico dell'Appaltatore e, qualora anticipate dall'Amministrazione appaltante, verranno compensate con il primo pagamento successivo.

Articolo 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e per le parti applicabili, il D.P.R. n. 207/2010, il D.M. 19/4/2000, n. 145 nella parte in cui non è stato abrogato dall'articolo 358 D.P.R.207/2010, il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s. m., il D.M. 7/3/2018, n.49 nonché ogni prescrizione che sia imposta dalle Autorità preposte.

Articolo 27 - Conformità agli standard sociali

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice di obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa.

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimo" in conformità all'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente 6 giugno 2012 (in GU n. 159 del 10 luglio 2012) che sottoscrive contestualmente al presente contratto.

3. L'impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto la stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del D.lgs. 20/2016 e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il

modello di cui all'Allegato "I" al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

L'appaltatore ha sottoscritto i modelli di cui agli Allegati "I" e "III" al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 in data __.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione

appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante in corso d'opera potrà chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale con riferimento a ciascuna singola violazione accertata, commisurata all'entità della violazione, pertanto potrà essere insindacabilmente disposta dalla Stazione Appaltante, a seconda del caso:

- a) una penale economica pari al deprezzamento delle forniture e/o delle lavorazioni oggetto di violazione;
- b) la sostituzione di forniture non conformi, compresa la rimozione e successivo rifacimento di elementi in opera;
- c) l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 17 del presente Contratto.

===== **"Tabella A"**

Ai fini della contabilizzazione dei lavori l'importo complessivo dell'appalto è così suddiviso secondo i seguenti gruppi di categorie omogenee:

GRUPPI E SOTTOGRUPPI	IMPORTI (€)	INCIDENZA (%)
<u>OPERE GENERALI:</u>	€ 103.063,60	8,81%
di cui		
Allestimento cantiere:	€ 950,00 (0,92%)	0,08%
Bonifica ordigni bellici:	€ 102.113,60 (99,08%)	8,73%
<u>CONDOTTE:</u>	€ 123.939,60	10,57%

di cui

Scavi:	€ 25.296,16 (20,46%)	2,16%
--------	----------------------	-------

Tubazioni:	€ 45.005,80 (36,40%)	3,85%
------------	----------------------	-------

Pezzi speciali:	€ 19.705,88 (26,82%)	1,68%
-----------------	----------------------	-------

Rinterri:	€ 33.159,22 (26,82%)	2,83%
-----------	----------------------	-------

Ripristini:	€ 472,61 (0,38%)	0,05%
-------------	------------------	-------

MANUFATTI:	€ 76.204,67	6,51%
-------------------	--------------------	--------------

di cui:

Alimentazione:	€ 12.850,00 (16,86%)	1,10%
----------------	----------------------	-------

Carico:	€ 22.301,54 (29,27%)	1,91%
---------	----------------------	-------

Scarico di superficie:	€ 18.024,99 (23,65%)	1,54%
------------------------	----------------------	-------

Scarico:	€ 23.028,14 (30,22%)	1,97%
----------	----------------------	-------

INVASO:	€ 758.714,67	64,86%
----------------	---------------------	---------------

di cui:

Scavi:	€ 153.646,20 (19,98%)	13,01%
--------	-----------------------	--------

Rilevati:	€ 104.983,00 (13,84%)	8,97%
-----------	-----------------------	-------

Trasporti:	€ 49.474,20 (6,52%)	4,23%
------------	---------------------	-------

Impermeabilizzazione:	€ 404.018,00 (53,25%)	34,54%
-----------------------	-----------------------	--------

Modellamento rilevato:	€ 38.250,00 (5,04%)	3,27%
------------------------	---------------------	-------

Idrosemina:	€ 6.354,00 (0,84%)	0,54%
-------------	--------------------	-------

Opere d'arte:	€ 1.989,27 (0,26%)	0,17%
---------------	--------------------	-------

OPERE ELETTRICHE:	€ 82.508,96	7,05%
--------------------------	--------------------	--------------

di cui:

Messa a terra:	€ 561,00 (0,68%)	0,05%
----------------	------------------	-------

Quadri elettrici:	€ 2.442,00 (2,96%)	0,21%
-------------------	--------------------	-------

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro

lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO: Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono

inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro